Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68 | Roma - Venerdì, 4 febbraio 1927 - Anno V | Numero 28

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 3° del Vol. VII - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 261.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 64.

Riunione dei comuni di San Pellegrino e Piazzo Alto in unico Comune sotto la denominazione « San Pellegrino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il podestà di San Pellegrino e Piazzò Alto, in esecuzione delle deliberazioni 28 agosto e 2 settembre 1926, chiede che sia disposta l'unione dei due Comuni alle condizioni concordate il 15 ottobre 1920 tra le rispettive Giunte municipali;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza del 2 novembre 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduta la lettera 27 dicembre 1926, n. 353169, del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi);

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Pellegrino e Piazzo Alto sono riuniti in unico comune sotto la denominazione « San Pellegrino ».

L'attuale comune di Piazzo Alto assume, quale frazione del nuovo Comune, la denominazione « Santa Croce ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 22. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 262.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 65.

Modificazioni al R. decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, concernente la sorveglianza sugli istituti ed enti cui sono affidati compiti relativi all'incremento della produzione granaria del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto cessa di aver vigore il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla stessa data avranno esecuzione la soppressione di posti di ruolo e le altre disposizioni previste nell'art. 3 del citato Regio decreto-legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 263.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 66.

Disposizioni concernenti i concorsi magistrali suppletivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di sospendere con suo motivato decreto, quando ne ravvisi l'opportunità, l'applicazione in alcuni dei Regi provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'art. 129, quinto comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 32. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 gennaio 1927.
Costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 26 novembre 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari;
Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari.

Art. 1.

E' costituita in Roma l'« Associazione nazionale fascista fra gli appaltatori e gestori di dazi interni di consumo e tasse affini ».

Art. 2.

L'Associazione che ispira la propria azione ai principî fondamentali del Fascismo, si propone:

a) tutelare nell'àmbito della legge gli interessi generali degli appaltatori daziari nonchè quelli individuali ogni qualvolta assumano carattere ed importanza generali;

b) di promuovere lo studio e la soluzione dei maggiori problemi che interessano la classe e di mirare alla elevazione morale della medesima;

c) di prestare consulenza ed assistenza agli associati.

Art. 3.

Possono essere soci dell'Associazione gli appaltatori daziari e gestori daziari compresi i consorzi degli esercenti che ne facciano domanda, sempre che siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 4.

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Art. 5.

All'assemblea oltre alle attribuzioni che le siano demandate dalle leggi e da altre disposizioni del presente statuto compete:

a) approvare e modificare lo statuto, salvo sempre l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;

c) deliberare sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione; ed in genere su tutte le proposte che le vengano sottoposte dal Consiglio direttivo o da un gruppo di almeno trenta soci o di un numero di soci che disponga di trenta voti;

d) nominare il segretario generale che è il capo degli uffici dell'Associazione.

Art. 6.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea soltanto i soci che sono in regola coi pagamenti dei contributi dovuti all'Associazione. Sono ammesse le deleghe, in caso di impedimento; però non si può concentrare più di una delega nella stessa persona.

Art. 7.

I soci hanno diritto ad un voto per ogni 50,000 abitanti o frazione da loro gestiti fino a 500,000 abitanti, ed un voto per ogni altri 250,000.

Art. 8.

L'assemblea generale è indetta entro i primi tre mesi di ogni anno in Roma ed in via straordinaria ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno venti soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, il quale nomina fra i presenti un segretario ed occorrendo due scrutatori.

L'assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione (dopo trascorsa almeno un'ora dalla prima) qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti e le deliberazioni prese vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 9.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale salvo che si tratti della nomina delle cariche, nel qual caso è prescritta la votazione segreta.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto di sette membri che durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Ad esso spetta:

a) procedere alla nomina del presidente, fra i membri che lo compongono;

b) attuare le direttive stabilite dall'assemblea;

c) esercitare l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Associazione;

d) di convocare l'assemblea in congresso nazionale;

e) nominare ogni anno un Collegio di tre sindaci per la verifica dei conti;

f) nominare, salvo ratifica della prossima assemblea, i membri del Consiglio in sostituzione di quelli che prima della scadenza del biennio cessassero dalla carica per dimissione, morte o qualsiasi altra causa;

g) nominare il personale in sottordine che sia ritenuto necessario al buon funzionamento dell'Associazione, fissando il trattamento economico di costoro e del segretario generale;

h) deliberare inoltre su tutte le proposte che gli siano sottoposte dal presidente dell'Associazione.

Il segretario generale assiste alle adunanze del Consiglio direttivo ed ha voto consultivo.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'Associazione ed è convocato dallo stesso o dietro richiesta di almeno due dei suoi membri. Esso delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri ed a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale la proposta che riscuote il voto del presidente.

Quando però si tratta di questioni riguardanti interessi personali dei soci sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 12.

Al presidente dell'Associazione, la cui elezione deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni, compete:

a) rappresentare l'Associazione nei suoi rapporti con le autorità governative e con i terzi;

b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi deve delegare per iscritto uno dei membri del Consiglio direttivo.

Art. 13.

Le cariche sociali sono gratuite.

Alle spese pel funzionamento dell'Associazione sarà provveduto mediante contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun socio da riscuotersi secondo le modalità che saranno stabilite dal presidente. Il contributo sociale costituito in ragione del numero degli abitanti che sono sottoposti ai singoli dazi è così determinato:

L. 10 mensili fino a 10.000 abitanti;
L. 25 mensili fino a 30.000 abitanti;
L. 40 mensili fino a 50.000 abitanti;
L. 80 mensili fino a 100.000 abitanti;
L. 125 mensili fino a 500.000 abitanti;
L. 150 mensili fino a 1.000.000 abitanti;
L. 250 mensili oltre il milione di abitanti.

I fondi sociali saranno depositati presso la Cassa di risparmio di Roma.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di provvedere a cura del segretario generale alla pubblicazione del periodico « La Rivista daziaria » organo dell'Associazione.

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1927.

Nomina della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Rieti.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RIETI

In esecuzione del R. decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 corrente, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, in cui figura la nuova provincia di Rieti comprendente il territorio dei soppressi circondari di Rieti e Cittaducale;

Vista la delega di S. E. il Ministro per l'interno, come da telegramma n. 1439 dell'11 corrente, per la nomina della Commissione straordinaria;

Decreta:

E' nominata la Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale di Rieti, nelle persone:

1. Comm. Annibale Marinelli De Marco, presidente;
2. Avv. Cesare Pileri fu Giuseppe, membro;
3. Prof. Giovanni Cicconetti fu Andrea, membro;
4. Comm. dott. Francesco Angelini di Luigi, membro;
5. Avv. Ludovico Boccacci fu Nicola, membro.

Rieti, addì 12 gennaio 1927 - Anno V

Il Prefetto: VENUTA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 febbraio 1927, un disegno di legge relativo alla conversione del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1° Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2° Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3° Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità, dei diritti di vidimazione dei certificati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica di 1ª categoria « Fossetta » (Venezia).

Con R. decreto 16 dicembre 1926 registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1927 al registro 2, foglio 125, è stato costituito il Consorzio di bonifica di 1ª categoria « Fossetta » (Venezia) per il bonificamento dei bacini Croce di Piave e Lanzoni del territorio fra Sile Nuova e Piave Vecchia (n. 44 della tabella annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256).

A formare la Deputazione provvisoria dell'ente, a norma dell'art. 74 del testo unico, sono stati designati i signori: Caberlotto cav. Antonio, Donà Dalle Rose conte Luigi e Stochino dott. Raimondo.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Capitoli d'oneri per la gestione e l'esercizio dell'albergo requisito in Napoli, approvati con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1926.

Art. 1.

E' confermata, per la durata di anni sette, a decorrere dal 1° gennaio 1926, al comm. Jaccheo Guglielmo, alle condizioni seguenti, l'esercizio e la gestione dell'albergo requisito in Napoli (via Giovanni Scherillo, 6).

Allo spirare del settimo anno la concessione s'intende decaduta di pieno diritto.

Art. 2.

Il concessionario dovrà versare alla cassa del Commissariato generale dell'emigrazione a titolo di cauzione la somma di lire 25,000 in titoli dell'Istituto nazionale di credito pel lavoro italiano all'estero.

Art. 3.

La sorveglianza su tutti i servizi di ricovero e sull'intera gestione dell'azienda, sarà esercitata dal Commissariato generale dell'emigrazione per mezzo di suoi incaricati (funzionari ed agenti) nei modi e nei termini che esso riterrà più opportuni.

Art. 4.

Sull'ammontare di ciascuna retta giornaliera fissata dalle competenti autorità per vitto ed alloggio agli emigranti spetterà al Fondo per l'emigrazione a titolo di rimborso per le spese di sorveglianza, una quota di lire una.

Art. 5.

Il Commissariato avvierà gli emigranti, prima nell'albergo requisito, nei limiti della sua disponibilità, e, solo quando questa risultasse esaurita, ne disporrà l'invio in altri alberghi o locande autorizzate, secondo l'ordine di classificazione stabilito.
Il vitto e l'alloggio agli emigranti ricoverati nell'albergo requisito, dovrà essere somministrato in conformità delle norme e prescrizioni delle autorità competenti.

Art. 6.

E' fatto obbligo al concessionario di fare eseguire a suo completo carico, assumendone l'intero onere, gli eventuali lavori di adattamento, abbellimento, trasformazione, ampliamento dei locali dell'albergo requisito.

Art. 7.

L'esercizio del cinematografo sarà effettuato secondo le disposizioni del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 8.

Tutte le spese di fitto dei locali, le generali di esercizio e di gestione, le tasse e le imposte, comunque ed eventualmente gravanti sull'albergo requisito, resteranno a carico del concessionario.

Art. 9.

Per ciascun emigrante effettivamente alloggiato nell'albergo requisito, dal mezzogiorno del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza e fino a che la partenza non avvenga ed anche da un termine precedente, qualora sia stato il vettore a chiamare e a far affluire l'emigrante nel porto d'imbarco, il concessionario percepirà la retta intera posta a carico delle Compagnie vettrici secondo le norme vigenti, per altrettanti giorni di dimora dell'emigrante. Per le frazioni di giorno percepirà una quota di retta in proporzione.

Art. 10.

Gli emigranti che affluissero volontariamente nel porto di Napoli prima del mezzogiorno precedente alla partenza ed indipendentemente dal caso previsto nell'articolo precedente saranno tenuti al pagamento della retta completa per ogni 24 ore di permanenza nell'albergo requisito o di una frazione di retta per una permanenza minore.

Art. 11.

Il Commissariato generale dell'emigrazione avrà diritto di percepire sia sulle intere rette pagate dai vettori sia su quelle pagate dagli emigranti, sia sulle frazioni di rette previste negli articoli 9 e 10 la quota di rimborso delle spese di sorveglianza stabilita dall'art. 4, o frazione in proporzione.

Art. 12.

L'Ispettorato dell'emigrazione di Napoli provvederà a riscuotere le rette dovute ai sensi degli articoli precedenti sia dalle Compagnie vettrici, per la parte di loro spettanza, sia dagli emigranti, provvedendo poi a versarne il ricavato al concessionario, previa deduzione del diritto spettante al Fondo dell'emigrazione.

Art. 13.

Qualora il concessionario si renda inadempiente ad alcuno od a tutti i patti previsti negli articoli precedenti, l'ispettore dell'emigrazione provvederà a notificargli, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito verbale di inadempienza, assegnandogli un termine per giustificarsi e provvedere.
Ove il concessionario nel termine suddetto non abbia provveduto, l'ispettore provvederà senz'altro la rimozione degli inconvenienti lamentati a conto e spese del concessionario stesso, infliggendogli, anche, se del caso, una multa non inferiore nel minimo a L. 100 e non superiore, nel massimo, a L. 1000.

Tanto l'importo delle spese quanto quello delle multe sarà dall'ispettore prelevato dai proventi spettanti al concessionario all'atto del versamento di cui all'art. 12.

Art. 14.

Se il concessionario incorra più volte nelle sanzioni di cui all'articolo precedente tanto da dimostrare persistenza nella cattiva gestione sì da escludere ogni possibilità di ravvedimento, il Commissario generale dell'emigrazione, su proposta motivata dell'ispettore dell'emigrazione e previ opportuni accertamenti e contestazioni, avrà facoltà di promuovere dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri il decreto di decadenza del concessionario dall'esercizio e dalla gestione del ricovero assegnandogli un termine per le necessarie consegne.

Art. 15.

Il decreto di svincolo della cauzione di cui all'art. 2 sarà emesso dopo che siano state liquidate tutte le contabilità della gestione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di decadenza della presente convenzione.
Con lo svincolo della cauzione s'intende estinto ogni rapporto tra l'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione ed il concessionario.

Art. 16.

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione ed il concessionario così durante come al termine del contratto (che non si siano potute definire in via amministrativa) quale che sia la loro natura o tecnica o amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che dovrà giudicare secondo le regole del diritto.
Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione.
Il detto Collegio che si riunirà a Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione sarà composto di tre membri dei quali uno scelto fra i consiglieri di Stato, l'altro liberamente scelto dal Commissariato generale dell'emigrazione ed il terzo liberamente scelto dal concessionario.
Il consigliere di Stato sarà il presidente del Collegio arbitrale.
Il Collegio sceglierà fuori dei propri membri un segretario che lo coadiuvi negli atti istruttori e nello scambio degli atti fra le parti e nell'assistenza alle adunanze per la compilazione dei relativi verbali.

Roma, 27 dicembre 1926.

GUGLIELMO JACCHEO. DE MICHELIS.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 28 gennaio 1927 in Prato-Fabbricone, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica inclusa sul circuito 1733.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 3 febbraio 1927 – Anno V

Francia	92.15	Dollaro Canadese	23.39
Svizzera	450.43	Oro	451.72
Londra	113.597	Belgrado	41.30
Olanda	9.36	Budapest (pengo)	4.10
Spagna	393.75	Albania (Franco oro)	453.50
Belgio	3.255	Norvegia	6.05
Berlino (Marco oro)	5.56	Svezia	6.26
Vienna (Schillinge)	3.31	Polonia (Sloty)	—
Praga	69.55	Danimarca	6.25
Romania	12.65	Rendita 3,50 %	64.50
Russia (Cervonetz)	120.35	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Peso argentino oro	22.15	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino carta	9.75	Consolidato 5 %	81.30
New York	23.411	Obbligazioni Venezie 3.50 %	62 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª pubblicazione.** **(Elenco n. 21).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	11564	15 —	Sella *Angela-Augusta* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bassano (Vicenza).	Sella *Angela* di Giovanni **Battista**, minore ecc., come contro.
»	125359	40 —	Sella *Lina* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Gavirate (Como).	Sella *Angela* di Giovanni **Battista**, minore ecc., come la precedente, domic. a Gavirate (Como).
»	20744	650 —	*Bianchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.	*Branchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.
» »	143024 143026	20 — 20 —	Ivaldi *Maddalena* / Ivaldi *Francesco* fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Bertolero Paolina fu Tommaso, ved. Ivaldi domic. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Maria-Maddalena* / Ivaldi *Tomaso* fu Giacomo, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale, 12ª emissione **Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione** **Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione**	278 1266 1678	Cap. 400 — » 5,000 — » 3,500 —	Basta *Siponta* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Gagliardi Giovanni.	Basta *Maria-Sipontina* fu **Raffaele**, minore ecc., come contro.
Cons. 5%	364691	50 —	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze; con usufr. vital a Sormani Cesare fu *Franco*, domic. a Firenze.	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori, ecc., come contro; con usufr. vital. a Sormani Cesare fu *Ireneo*.
» »	310228 390159	65 — 45 —	Raballo *Battista* di Luigi, minore, domic. in Alba (Cuneo).	Raballo *Giovanni Battista* di Luigi, minore, ecc., come contro.
»	103118	200 —	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano *Maria* fu Luigi, ved. di Varengo Gio. Battista, domic. a Cuneo.	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano ***Maddalena*** fu Luigi, ved. di Varengo Gio. **Battista**, domic. a Cuneo.
»	163659	100 —	Pellerino *Battista* di Domenico, domic. in Ivrea (Torino).	Pellerino *Giovanni Battista*.
»	421738	260 —	Migliozzi *Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Mariannina*, ved. Migliozzi Pietro, domic. a Pastorano (Caserta).	Migliozzi *Angela-Maria-Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Maria*, ved. ecc., come contro.
3.50 % **Ricevuta provvisori. rilasciata dalla R. Tesoreria provinciale di Genova**	322	Cap.17,000 —	*Vincenzo* Gogioso fu Domenico.	*Giacomo-Vincenzo* Gogioso fu Domenico.
Cons. 5 % »	185727 348372	235 — 235 —	*Verruggio* Augusto di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	*Veruggio* Augusto di Giovanni, minore ecc., come contro.
3.50 %	749214	14 —	*Forti* Teresina fu Michele, moglie di Sabatino Antonio fu Aurelio, domic. a Ripalimosani (Campobasso).	*Forte* Teresina fu Michele, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	189126	430 —	Bermond *Enrico-Celestino* fu Gio. Battista, minore sotto la p p. della madre Bermond Luigia di Pietro, ved di Bermond Gio. Battista, domic a Pragelato (Torino).	Bermond *Celestino-Enrico* fu Gio. Battista, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	74	Cap. 6.000 —	Rinaldi *Maria, Gaetana, Gaetano* e *Carlo* fu Gaetano, minori sotto la p p della madre Venturini Emilia ved. Rinaldi.	Rinaldi *Maria-Gaetana* e *Gaetano-Carlo* fu Gaetano, minori, ecc. come contro.
3.50 %	124329	161 —	Bouvier *Angelina Onorina* fu *Onorato Daniele*, minore sotto la p p della madre Faure *Germana* fu Giovanni, ved di Bouvier *Onorato Daniele* e prole nascitura dal la stessa Faure Germana, domic a Marsiglia (Francia); con usuf. vital a Faure *Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Onorato Daniele.*	Bouvier *Onorina Angelina* fu *Daniele Onorato*, minore sotto la p. p. della madre Faure *Angelica Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Daniele Onorato* e prole nascitura dalla stessa Faure *Angelica Germana* domic. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a Faure *Angelica Germana* fu Giovanni, ved. di Bouvier *Daniele Onorato.*
Cons. 5 %	188616	950 —	Ferraris Iolanda fu Achille, *nubile*, domic. a Mombercelli (Alessandria).	Ferraris Iolanda fu Michele, *moglie di Turola Iacopo*, domic. come contro.
»	288366	150 —	Scolaro Olga, Lorenzo e Lidia, fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Viola *Adele* fu Antonino, ved. Scolaro, domic. a Palermo.	Scolaro Olga, Lorenzo e Lidia fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Viola *Maria-Adele* fu Antonino, ved. ecc. come contro.
»	376178	500 —	Di Fasio Maria Teresa fu Michele, minore sotto la p p. della madre Arena *Antonia* fu Michele, ved di Di Fasio Michele, domiciliata a Montesantangelo (Foggia).	Di Fasio Maria Teresa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Arena *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
3.50 %	94771	112 —	Clataud *Angelina* fu *Giovanni Luigi*, nubile, domic a Marsiglia, minore sotto *la legale amministrazione* di sua madre Colomb. Maria Caterina.	Clataud *Maria Filippina Angela* fu *Luigi*, minore sotto *la p. p.* della madre Colomb. Maria Caterina, domic. a Marsiglia.
»	456561	35 —	Clataud *Angelina* fu *Giovanni Luigi*, moglie di Barral Giovanni Battista, domic. a Ferrils (Torino).	Clataud *Maria Filippina Angela* fu *Luigi*, moglie ecc. come contro.
»	564846	70 —	Laviano Lucia di Nicola, moglie di *Mancini* Costantino, domic. a Melfi (Potenza).	Laviano Lucia di Nicola, moglie di *Mancino Costantino*, domic. come contro.
»	658512	70 —	Laviano Lucia di Nicola moglie di *Mancini Michele* domic. a Melfi (Potenza).	
Cons. 5 %	139231	160 —	Giribaldi Vincenzo fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Sciorato Maria, ved.* di *Giribaldi Vincenzo*, domic a Porto Maurizio; con usuf vital a Sciorato Maria fu Giuseppe, ved. di Giribaldi Vincenzo, domic. a Porto Maurizio	Giribaldi Vincenzo fu Vincenzo domic. a Porto Maurizio; con usuf. vital. come contro.
	141322	1.085 —	Bianchi Matilde fu Gerolamo, moglie di Bignone *Edoardo* fu Giovanni, domic. a Cogoleto (Genova), vincolata.	Bianchi Matilde fu Gerolamo, moglie di Bignone e *Felice Edoardo* fu Giovanni, domicilíata come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1257	Cap. 2.800 —	Lotti Alba fu Modesto, minore sotto la p. p. della madre Barletti *Maria Raffaella*, ved. Lotti.	Lotti Alba fu Modesto, minore sotto la p. p. della madre Barletti *Raffaella* ved. Lotti.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 25).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	131372 131373 126843	35 — 98 — 70 —	Rossi Carlo di *Bartolomeo*, domt. a Milano.	Rossi Carlo di *Giuseppe-Bartolomeo*, domt. a Milano.
» » » »	190978 214111 480797 621257	84 — 56 — 315 — 147 —	Rossi Carlo fu *Bartolomeo*, domt. a Fossano (Cuneo).	Rossi Carlo di *Giuseppe-Bartolomeo*, domt. a Fossano (Cuneo).
»	734102	14 —	Casella *Antonio* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Dell'Aquila Vincenza fu Domenico, ved. Casella, domt. in S. Benedetto, frazione del comune di Caserta.	Casella *Antonino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	223166	250 —	Mastroianni Matilde di Francesco, *nubile*, domt. a S. Pietro in Garano (Cosenza).	Mastroianni Matilde di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
» »	192755 192754	115 — 350 —	*Rubali* Domenico fu Americo, sotto la p. p. della madre Leonardi Giulia fu Ercole, vedova *Rubali*, domt. a Pesaro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Leonardi Giulia fu Ercole, ved. di *Rubali* Americo, domt. a Pesaro.	*Ruboli* Domenico fu Americo, sotto la p. p. della madre Leonardi Giulia fu Ercole, ved. *Ruboli*, domt. a Pesaro. La prima rendita è con usufr. vital. a Leonardi Giulia fu Ercole, ved. *Ruboli* Americo, domt. a Pesaro.
»	81181	500 —	Pellerano *Anna-Maria* di Giacomo, moglie di Peragallo Bernardo di Salvatore, domt. a New York.	Pellerano *Maria-Anna* di Giacomo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	124209	700 —	Biglione conte Lorenzo di Agostino, domt. a Spezia (Genova); con usufr. a Gattorno *Teresa* fu Domenico, ved. di Mirolia di Moncestino conte Luigi fu Ferdinando.	Intestata come contro; con usufr. a Gattorno *Maria-Teresa* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	408531	630 —	Zoppa *Elisabetta-Angelina-Marcella* fu *Giovanni*, moglie di Dotta Natale, domt. a Torino, vincolata.	Zoppa *Marcella-Angela-Elisabetta* fu *Giovanni-Battista*, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	722260	245 —	Zoppa *Elisabetta-Angela-Marcella* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come la precedente.	Zoppa *Marcella-Angela-Elisabetta* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	325543 325544	430 — 430 —	Costantini Flora } fu *Roberto* minori sot- Costantini *Umberto* } to la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Roberto*, moglie in seconde nozze di Speranza Carlo, domt. a Napoli.	Costantini Flora } fu *Umberto*, minori Costantini *Roberto* } sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Umberto*, moglie in seconde nozze di Speranza Carlo, domt. a Napoli.
P. N. 5 %	35017	10	Costantini Roberto fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Pica Maria ved. Costantini, moglie in seconde nozze di Geranza Carlo, domt. a Napoli.	Costantini Roberto fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Pica Maria ved. Costantini, moglie in seconde nozze di *Speranza* Carlo, domt. a Napoli.
Cons. 5 %	113051	15 —	Formica Ida di Natale, nubile, domt. a Monopoli (Bari); con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, domt. a Monopoli.	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubili, domt. a Monopoli.
3.50 %	786046	350	Canuto Giuseppina di Giorgio, moglie di Padrini *Giuseppe-Baldassarre*, domt. a Torino, vincolata.	Canuto Giuseppina di Giorgio, moglie di Padrini *Baldassarre-Eugenio*, domt. a Torino, vincolata.
Cons. 5 % »	399547 317144	265 90 —	De Fino *Giacoma-Carmela* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre domt. a Gioia del Colle (Bari).	De Fino *Francesca-Carmela* di Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 31

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data della ricevuta: 28 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Scalera Vincenzo e Fanelli Pietro, per conto dei coniugi Scalera Giovanni e Leone Maria Rosa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 1080 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 19 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Santo Rizzo di Guglielmo, per conto di Sorvillo Ermelinda — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 150 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 564 — Data della ricevuta: 10 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Jazzetta Achille fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita 1120 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1º luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

Dal giorno 28 gennaio 1927 a tutto l'8 marzo 1927 è aperto il concorso fra Ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sottoindicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi			Media	Esercizi			Media			
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26		1923-24	1924-25	1925-26			Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
							1° ESPERIMENTO									
2	Napoli	—	Napoli	—	—	1015532	1018 73	1132950	1099085	60077	58739	61947	60254	21136	50646	58254
146	Napoli	—	Napoli	—	—	858034	830248	103 255	915179	48202	49312	55663	51059	17600	42765	49059
173	Catania	Catania	Palermo	—	—	602144	1067941	992465	887517	35407	58697	54923	49676	25600	41579	47676
85	Taranto	Taranto	Bari	Lizzano	3848	745811	895766	766051	802543	42591	50088	43603	45427	23151	37937	43427
112	Napoli	—	Napoli	—	—	713744	65468	734817	701081	40987	38034	42041	40354	13482	33589	38354
27	Palermo	—	Palermo	—	—	555395	782602	756755	698250	33069	44430	43138	40212	13428	33467	38212
38	Napoli	—	Napoli	—	—	57990	623974	639694	6 4523	34295	36499	37285	36026	11818	29879	34026
9	Torino	—	Torino	—	—	460883	490298	639852	530344	28344	29815	37298	31817	10199	26271	29817
170	Casoria	Napoli	Napoli	—	—	48776	483397	472952	483037	29688	29720	28948	29452	13933	24244	27452
118	Foggia	Foggia	Bari	—	—	472039	439096	519568	476901	28902	27255	31278	29145	13756	23981	27145
169	Genova	—	Torino	—	—	431577	460819	512890	468429	26879	28341	30944	28721	13513	23618	26721
99	Napoli	—	Napoli	—	—	448020	421971	457530	442507	27701	26399	28176	27425	8510	22507	25425
17	Firenze	—	Firenze	—	—	34824	351679	578523	426148	22712	22884	34226	26607	8196	21806	24607
244	Imperia (Oneglia)	—	Torino	—	—	358700	408444	47736	414835	23235	25722	29168	26042	11967	21322	24042
23	Torino	—	Torino	—	—	339198	371308	533679	414728	22260	23865	31984	26036	7976	21317	24036
120	Napoli	—	Napoli	—	—	403038	358217	340325	367193	25452	23211	22316	23660	7061	19280	21660
122	Napoli	—	Napoli	—	—	347093	353294	397805	366064	22655	22965	25190	23603	7040	19231	21603
43	Napoli	—	Napoli	—	—	280197	326528	477492	361406	19310	21626	29175	23370	6950	19031	21370
204	Cast. di Stabia.	Napoli	Napoli	—	—	318382	327576	419575	355178	21219	21679	26279	23059	10245	18765	21059
199	Sestri Ponente.	Genova	Torino	—	—	273183	356847	428693	352907	18959	23142	26735	22945	10181	18667	20945
146	Bergamo . . .	—	Milano	Selino	*	270069	376318	38699	344459	18803	24116	24650	22523	9937	18305	20523
25	Torino	—	Torino	—	—	300433	355427	364632	340 64	20322	23071	23532	22308	6542	18121	20308
116	Foggia	—	Bari	Serracapriola	*	311202	296609	359879	322593	20860	20135	23294	21430	9306	17368	19430
112	Roma	—	Roma	—	—	293679	318638	346764	319694	19984	21232	22638	21285	6148	17244	19285
62	Roma	—	Roma	—	—	370556	291807	280089	314151	23828	19890	19305	21008	6042	17007	19008
116	Napoli. . . .	—	Napoli	—	—	307472	294596	33939	313820	20674	20030	22270	20991	6035	16992	18991
200	Mantova . . .	—	Venezia	—	—	273309	32253	339508	311783	18965	21427	22275	20889	8994	16905	18889
4	Napoli	—	Napoli	—	—	263489	297725	360888	309034	18724	20186	23344	20751	5943	16786	18751
176	Catania	—	Palermo	—	—	348010	339392	220886	302762	22700	22269	16344	20437	8733	16517	18437
169	Napoli (Secondigliano) . . .	—	Napoli	—	—	235079	271098	391504	299227	17054	18855	24875	20261	5754	16366	18261
96	Novara	—	Torino	—	—	224724	281527	346417	284223	16536	19376	22621	19511	8199	15724	17511
188	Afragola. . . .	Napoli	Napoli	—	—	286039	286705	276722	283155	19602	19635	19136	19458	8167	15678	17458
33	Milano	—	Milano	—	—	233849	246430	359896	280059	16992	17622	23295	19303	5386	15545	17303
19	Roma	—	Roma	—	—	270337	25 629	300826	274264	18817	17882	20341	19013	5275	15297	17013
494	Pagani	Salerno	Napoli	—	—	27190	264212	26 907	266007	18895	18511	18395	18600	7674	14943	16600
32	Palermo	—	Palermo	—	—	211772	312008	268986	264255	15888	20900	18749	18512	5081	14867	16512
9	Firenze	—	Firenze	—	—	268042	231154	290308	263 68	18702	16858	19815	18458	5061	14821	16458
127	Napoli	—	Napoli	—	—	280630	249902	251449	260660	19331	17795	17872	18333	5013	14714	16333
217	Sarzana	Spezia	Torino	—	—	233102	259723	279544	257456	16955	18286	19277	18173	7426	14577	16173
255	Ferrara	—	Venezia	—	—	206033	221609	332022	253223	15602	16380	21901	17961	7305	14395	15961
297	Aversa	Napoli	Napoli	—	—	271566	251111	232555	251744	18878	17856	16928	17887	7261	14332	15887
295	Aversa	Napoli	Napoli	—	—	236652	261324	252590	250189	17133	18366	17929	17809	7216	14265	15809
218	Spezia.	—	Torino	—	—	191985	245798	299090	245624	14899	17590	20255	17581	7086	14069	15581
101	Pavia	—	Milano	Belgioioso	*	236131	210935	265375	237480	17107	15847	18569	17174	6850	13720	15174
293	Noto	Siracusa	Palermo	—	—	213400	278783	206057	232746	15970	19239	15602	16937	6712	13517	14937
232	S. Giuseppe Vesuviano . . .	Napoli	Napoli	—	—	241612	224994	225562	230723	17381	16550	16578	16836	6655	13431	14836
54	Trani	Bari	Bari	—	—	174520	203525	287003	221683	14026	15476	19650	16384	6394	13043	14384
20	Venezia	—	Venezia	—	—	173957	196421	240555	203644	13998	15121	17328	15482	3917	12270	13482
19	Venezia	—	Venezia	—	—	193972	201965	209810	2019 6	14999	15398	15791	15396	3883	12196	13396
498	Sarno	Salerno	Napoli	—	—	183703	182318	201148	189056	14485	14416	15357	14753	5454	11788	12753
34	Roma	—	Roma	—	—	185147	172472	186494	181371	14557	13924	14625	14369	3488	11316	12369
184	Bologna	—	Firenze	Budrio	14050	164313	163746	190013	172691	13516	13487	14801	13935	4982	10944	11935
298	Parma	—	Milano	—	—	188478	170168	158492	172379	14724	13808	13225	13919	4972	10930	11919

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi			Media	Esercizi			Media			
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26		1923-24	1924-25	1925-26			Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
27	Firenze	—	Firenze	—	—	149807	154195	178014	160672	12790	13010	14201	13334	3090	10429	11334
202	Mantova . . .	—	Venezia	—	—	140074	162616	155365	152685	12304	13431	13068	12934	4405	10086	10934
159	Treviglio . . .	Bergamo	Milano	—	—	128597	146500	178068	151055	11730	12625	14203	12853	4357	10017	10853
400	Villa S. Giov.	Reggio C	Palermo	Scilla	6148	129293	166530	153809	149877	11764	13626	12990	12793	4323	9965	10793
36	S. Paolo Belsito	Napoli	Napoli	Liveri	25446	157596	110525	134174	134098	13180	10826	12009	12005	3868	9290	10005
137	Castellazzo Bormida.	Alessandria	Torino	—	—	115270	142815	141704	133263	11064	12441	12385	11963	3845	9254	9963
254	Bordighera . .	Imperia	Torino	—	—	118049	119407	149372	128943	11202	11270	12769	11747	3720	9069	9747
197	Scanzano . . .	Napoli	Napoli	—	—	140064	114457	120424	124982	12303	11023	11321	11549	3604	8899	9549
150	Bergamo . . .	—	Milano	—	—	111164	112933	118445	114181	10858	10947	11222	11009	3294	8436	9009
24	Venezia (Burano).	—	Venezia	Cavazuccherina	di nuova istituz.	104579	104372	117510	108820	10529	10519	11175	10741	2093	8206	8741
75	Nettuno	Roma	Roma	—	—	126496	107245	93520	109087	11625	10662	9847	10711	3147	8181	8711
99	Palazzo Adriano.	Palermo	Palermo	—	—	59868	145242	129640	111583	7490	12562	11782	10611	3217	8095	8611
79	Cividale	Friuli	Venezia	—	—	93038	100091	117065	103698	9813	10305	11198	10438	2092	7947	8438
164	Lanciano . . .	Chieti	Bari	Fossacesia	*	79445	99017	112601	97021	8861	10231	10930	10007	2799	7577	8007
				Palena	*											
				Villa S. Maria	8277											
				Bomba	*											
191	Feltre	Belluno	Venezia	—	—	82983	93838	109718	95513	9109	9869	10786	9921	2756	7504	7921
166	Ortona a Mare	Chieti	Bari	S. Vito Chietino	2929	62184	96985	134179	97783	7653	10089	12009	9917	2820	7500	7917
				Guardiagrele	9995											
				Orsogna	3434											
407	Radicena . . .	Reggio Calabria	Palermo	Maropati	*	82800	96705	105022	94842	9096	10069	10551	9905	2736	7490	7905
				Polistena	17881											
60	Giaveno	Torino	Torino	—	—	94775	122676	66344	94598	9934	11434	7944	9771	2729	7375	7771
14	Torino	—	Torino	—	—	74177	82410	118764	91784	8492	9069	11238	9600	1766	7228	7600
114	Montagnana . .	Padova	Venezia	—	—	82274	86275	98035	88861	9059	9239	10163	9520	2564	[illegible]	7520
305	Salsomaggiore .	Parma	Milano	—	—	73811	87273	104384	88489	8467	9409	10519	9465	2553	7113	7465
250	Aragona. . . .	Girgenti	Palermo	Comitini	14221	75998	101500	86272	87923	8619	10375	9339	9444	2535	7095	7444
55	Cuorgnè	Torino	Torino	Ponte Canavese	18227	64106	85493	114564	88054	7787	9285	11028	9367	2541	7028	7367
				Castellamonte	14883											
382	Pizzo	Catanz.	Palermo	Filadelfia	10389	77748	86680	92583	85670	8742	9314	9780	9278	2470	6952	7278
54	Ciriè	Torino	Torino	—	—	75327	78639	100546	84837	8573	8805	10327	9235	2448	6916	7235
436	Isernia	Campob.	Napoli	—	—	88706	80286	84093	84362	9509	8920	9187	9205	2433	6890	7205
364	Piedimonte d'Alife	Benevento	Napoli	S. Angelo d'Alife	6130	69131	78817	93217	80388	8139	8817	9825	8927	2319	6651	6927
				Gioia Sannitica	*											
142	Arzignano . . .	Vicenza	Venezia	—	—	70612	79903	90250	80255	8243	8893	9618	8918	2316	6644	6918
145	S. Stefano di Camastra . .	Messina	Palermo	Tusa	3657	69942	91046	79406	80131	8195	9673	8858	8908	2311	6635	6908
				Pettineo	*											
153	Livorno (Ardenza).	—	Firenze	-	—	62561	80941	89755	77752	7679	8966	9583	8743	2243	6494	6743
201	Castrovillari . .	Cosenza	Bari	—	—	64253	73758	94874	77628	7798	8463	9941	8734	2239	6486	6734
156	Chieti	—	Bari	Fara Filiorum Petri	*	62783	79061	90893	77579	7695	8834	9662	8730	2238	6483	6730
212	Desenzano . .	Brescia	Milano	—	—	70406	70052	83561	74673	8228	8204	9149	8527	2155	6309	6527
285	S. Nicola la Strada. . . .	Napoli	Napoli	—	—	72506	73928	72705	73046	8375	8475	8389	8413	2107	6211	6413
62	Rivoli	Torino	Torino	—	—	59284	63683	92645	71871	7450	7758	9785	8331	2074	6141	6331
149	Candela	Foggia	Bari	S. Agata	16062	69113	70546	65339	68333	8138	8238	7874	8083	1972	5928	6083
				Lacedonia	8919											
				Rocchetta S. Ant.	3781											
209	Militello	Catania	Palermo	Mineo	9403	65230	70509	65931	67223	7866	8235	7915	8005	1939	5861	6005
				Rammacca	9032											
				Scordia	15722											
				Palagonia	*											
138	Valdagno . . .	Vicenza	Venezia	—	—	61665	63573	72768	66002	7617	7750	8394	7920	1904	5788	5920

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 373)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	RISCOSSIONI Esercizi 1923-24	1924-25	1925-26	Media	AGGI Esercizi 1923-24	1924-25	1925-26	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
562	Mercogliano . .	Avellino	Napoli	Ospedaletto d'Alp.	13738	58177	72677	62583	64479	7372	8387	7681	7813	1860	5697	5813
100	S. Giorgio sotto Taranto . . .	Taranto	Bari	—	—	62711	60478	68979	64056	7689	7534	8129	7784	1848	5672	5784
212	Porto S. Giorgio	Ascoli	Roma	Monterubbiano	*	59455	57169	65738	60787	7462	7302	7902	7555	1754	5476	5555
53	S. Croce sull'Arno	Pisa	Firenze	—	—	50143	50626	80202	60323	6810	6844	8914	7523	1740	5448	5523
232	Finale Emilia .	Modena	Firenze	S. Felice sul Pan.	10805	60273	57267	61608	59716	7519	7389	7613	7507	1723	5434	5507
101	Sava	Taranto	Bari	Fragagnano	5189	53585	59816	61687	58363	7051	7487	7618	7385	1683	qualunque	qualunque
79	Casalpusterlen.	Milano	Milano	—	—	47526	58887	66112	57508	6577	7422	7928	7309	1659	»	»
56	Spinazzola . .	Bari	Bari	—	—	48046	54422	64676	55715	6624	7110	7827	7187	1606	»	»
73	Magenta. . . .	Milano	Milano	—	—	37742	67059	65128	56643	5652	7904	7859	7168	1634	»	»
79	Balestrate . . .	Palermo	Palermo	—	—	44764	63787	58074	55542	6328	7765	7365	7153	1602	»	»
335	Santa Ninfa. .	Trapani	Palermo	Gibellina Poggioreale Salaparuta	14666 2644 11329	59242	60543	45940	55241	7446	7538	6435	7139	1593	»	»
486	Montecorvino Rovella	Salerno	Napoli	Olevano sul Tusciano	5756	50107	54651	57857	54205	6807	7126	7350	7094	1563	»	»
358	Sommatino . .	Caltanis.	Palermo	—	—	44275	49238	65393	52968	6284	6731	7878	6964	1527	»	»
83	Vaprio d'Adda	Milano	Milano	Trezzo d'Adda	*	55898	50251	62651	56267	7213	5918	7686	6939	1624	»	»
37	Campi Bisenzio	Firenze	Firenze	—	—	47312	54974	54034	52107	6558	7148	7057	6921	1504	»	»
184	Occhiobello . .	Rovigo	Venezia	Ficarolo S. Maria Maddal. Calto	13248 7735 *	39796	52445	65422	52554	5849	6971	7880	6900	1516	»	»
597	Lagonegro . . .	Potenza	Napoli	Lauria Castelluccio Infer. Latronico Chiaramonte Moliterno	8973 * * * 6209	48433	53424	51409	51089	6659	7040	6899	6866	1473	»	»
134	Arsiero	Vicenza	Venezia	Asiago	10104	48409	48540	52675	49875	6657	6669	6987	6771	1439	»	»
191	Casalmaggiore .	Cremona	Milano	Piadena	9816	46875	46540	56257	49891	6519	6489	7238	6748	1440	»	»
219	Rovato	Brescia	Milano	—	—	47949	50347	46620	48305	6616	6824	6496	6645	1394	»	»
157	Ponte S. Pietro	Bergamo	Milano	Pontida	8811	42738	46609	56440	48596	6146	6495	7251	6631	1402	»	»
94	Latisana. . . .	Udine	Venezia	—	—	44330	47191	52705	48075	6290	6547	6989	6609	1387	»	»
174	Chiavenna . . .	Sondrio	Milano	—	—	38882	43670	61264	47939	5777	6230	7589	6532	1383	»	»
213	Corigliano Calabro	Cosenza	Bari	—	—	46221	48417	46150	46929	6459	6658	6453	6523	1353	»	»

(*) Le Collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti (art. 54 del Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 Testo Unico citato).

Il concessionario ha tra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 8 marzo 1927 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto ricevitore del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 21 gennaio 1927 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*).

Roma, addì 21 gennaio 1927 - Anno V

Il direttore capo della divisione: A. SEPE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.